

STATUTO CONSIP S.p.A.

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

Il presente statuto disciplina la “CONSIP S.p.A.”

Articolo 2

La Società ha sede legale in Roma

Articolo 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

OGGETTO

Articolo 4

- 4.1 La Società ha per oggetto nella misura superiore all'80% del fatturato:
- a) l'esercizio, sulla base della normativa vigente, a favore delle pubbliche amministrazioni delle attività di:
 - 1) centralizzazione della committenza e di committenza ausiliarie, ivi comprese quelle in favore di Sogei S.p.A. per le acquisizioni di beni e servizi;
 - 2) realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, ivi comprese lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement del Ministero dell'economia e delle finanze, anche per l'utilizzo del predetto sistema in favore delle Amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza;
 - 3) realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili di cui all'art. 1, commi 19 e 20 del decreto - legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012.
 - b) l'esercizio di attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) l'esercizio di attività di centrale di committenza, ivi comprese le attività di committenza ausiliarie, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia di amministrazione digitale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 quater, decreto - legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 e dell'art. 14 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 4.2 In misura inferiore al 20% del fatturato a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, svolge l'esercizio delle attività di centrale di committenza di cui al precedente comma 1, lettera a) in favore di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti pubblici, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e nei limiti dallo stesso stabiliti qualora l'esercizio di tali attività non sia espressamente previsto dalla normativa vigente.
- 4.3 La società può esplicare attività e compiere operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni in società pubbliche.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5

- 5.1. Il capitale sociale è di Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila), rappresentato da n. 5.2 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
- 5.2. Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.
- 5.3. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze.
- 5.4. Non è consentito il trasferimento delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 6

- 6.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.
- 6.2. Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe gestionali al Presidente.

Articolo 7

- 7.1. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
- 7.2. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea totalitaria si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 7.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.
- 7.4. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, salvo quanto detto al successivo punto 7.5.
- 7.5. E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione ed è quindi ammessa la partecipazione a distanza anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso del Presidente della riunione, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione e a condizione che:
 - il segretario della riunione o il notaio e il Presidente siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervenuto delle loro rispettive dichiarazioni;
 - che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o del notaio, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, nonché di visionare, scambiando se del caso, la relativa documentazione.
- 7.6. Nei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, oppure nell'avviso di convocazione non sia stato indicato il luogo di convocazione ma solo le modalità di collegamento telematico, così come in ogni altro caso, il verbale verrà sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali

termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale verrà sottoscritto dal solo notaio

Articolo 8

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

Articolo 9

- 9.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 9.2 È consentita l'espressione di voto per corrispondenza.

Articolo 10

- 10.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
- 10.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.
- 10.3 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dal capitale intervenuto.
- 10.4 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11

- 11.1 La gestione dell'impresa spetta agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale in osservanza delle direttive di cui al comma successivo.
- 11.2 Gli Amministratori si conformano alle Direttive pluriennali impartite dal Dipartimento del Tesoro in ordine alle strategie, al piano delle attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Tali Direttive sono emanate dal Dipartimento del Tesoro, sentite le altre Amministrazioni affidanti, e, per gli aspetti afferenti le attività svolte da Consip in favore di Sogei, ai sensi dell'articolo 4.1 lett. a), sentiti il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi. Le Direttive sono emanate entro il 30 novembre di ogni anno e preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari.
- 11.3 Entro il 31 dicembre, in attuazione delle direttive di cui al comma precedente, gli Amministratori comunicano al Dipartimento del Tesoro un Piano generale annuale concernente le attività, gli investimenti e l'organizzazione. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al Dipartimento, il Piano generale annuale si intende approvato.
- 11.4 Per l'affidamento diretto delle attività di cui all'articolo 4.1 lett. a) e b), la Società sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni affidanti di riferimento appositi Disciplinari, previa informativa (i) al Dipartimento del Tesoro, e (ii) all'azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.
- 11.5 Al fine di garantire l'effettività del "controllo analogo", le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative di cui ai Disciplinari stipulati ai sensi del comma precedente sono rimesse alle Amministrazioni affidanti. I medesimi Disciplinari individueranno, altresì: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; i meccanismi di copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione; la tempistica degli adempimenti e

i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separate.

- 11.6 Le Convenzioni di cui all'articolo 4.1 lett. c) e di cui all'articolo 4.2, sono sottoposte al vaglio preventivo del Dipartimento del Tesoro ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le Direttive impartite, nonché all'azionista per la verifica dei profili economici e finanziari. Le Convenzioni individuano i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separata.
- 11.7 Gli Amministratori informano trimestralmente, attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione, il Dipartimento del Tesoro e l'azionista che verificano, rispettivamente, la rispondenza dell'azione sociale alle direttive impartite e al piano generale annuale approvato e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.
- 11.8 Il Dipartimento del Tesoro ha diritto di avere dagli Amministratori notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della Società.
- 11.9 Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, previa informativa al socio, le seguenti competenze:
- a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - b) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse;
 - d) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.
- 11.10 L'assemblea straordinaria può attribuire agli Amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Articolo 12

- 12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre membri, di cui due dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni Amministratore Delegato, secondo quanto previsto dall'art. 23 *quinquies* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
- 12.2 La composizione del CdA deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 12.3 Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 12.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi; se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
- 12.5 Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 12.6 Il venir meno dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 13

- 13.1 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
- 13.2 I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso

l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

13.3 Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di Amministratore in società controllate o collegate.

Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

13.4 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di Amministratore:

- (i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- (ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- (iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
- (iv) l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

13.5 Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 4, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

13.6 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'Amministratore Delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di Amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

13.7 Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:

- (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. La carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

14.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e nella sua qualità ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

14.3 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'assemblea di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c.

15.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

- 15.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, c.c..
- 15.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale, sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.
- 15.6 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.
- 15.7 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi.
- 15.8 Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.
- 15.9 Il Responsabile della funzione di controllo interno, riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.
-

Articolo 16

- 16.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.
- 16.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.
- 16.3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione ed è quindi ammessa la partecipazione a distanza anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso del Presidente della riunione, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione ed alle stesse condizioni di cui ai precedenti articolo 7.5 e 7.6.
- 16.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.
-

Articolo 17

- 17.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi da almeno due membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvi i casi in cui vi siano due soli membri votanti.
-

Articolo 18

- 18.1 Le deliberazioni dell'organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.
- 18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.
-

Articolo 19

- 19.1 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente.
- 19.2. La rappresentanza della Società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio nell'ambito delle attribuzioni delegate.
-

Articolo 20

- 20.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
- 20.2 E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 20.3 Il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione.
- 20.4 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

- 21.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- 21.2 L'assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, ne nomina il Presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso, in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali. L'assemblea nomina inoltre due sindaci supplenti.
- 21.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
- 21.4 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 21.5 Per tutta la durata dell'incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco Supplente più anziano.
- 21.6 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 21.7 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 21.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione ed è quindi ammessa la partecipazione a distanza anche della totalità dei partecipanti, nel rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti articoli 7.5 e 7.6, ove applicabili.
- 21.9 E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione iscritta nell'apposito

registro.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 23

- 23.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).
- 23.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.
- 23.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
- 23.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.
- 23.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Articolo 24

- 24.1 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
- 24.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
- 24.3 Gli organi amministrativi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

BILANCIO E UTILI

Articolo 25

- 25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 26

Sulla distribuzione degli utili l'assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'assemblea nel rispetto della legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 28

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 29

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.